



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

**IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del sig. Leonard Kamberaj, cittadino albanese, nato a Patos l’11 giugno 1988, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;



VISTO il Certificato di “Paruker” conseguito presso il Centro di formazione professionale “VOGUE”, Distretto di FIER, dopo un corso di formazione di 1000 ore (che include anche una parte di estetica) della durata di dodici mesi, tenutosi dal 01/09/2009 al 30/05/2010;

VISTO il Certificato di “Berber” conseguito presso il Centro di formazione professionale “VOGUE”, Distretto di FIER, dopo un corso di formazione di 1056 ore, della durata di dodici mesi, tenutosi dal 21/01/2015 al 20/01/2016, e il relativo programma di formazione;

CONSIDERATO che, secondo le informazioni acquisite dalle competenti Autorità albanesi nella trattazione di casi analoghi, è emerso che *i)* i suindicati certificati rappresentano una condizione necessaria e sufficiente per svolgere la professione come parrucchiere e barbiere nella Repubblica d’Albania, ai sensi della legge nr. 15/2017; *ii)* la professione di barbiere non è una professione regolamentata; *iii)* al Centro di formazione professionale “VOGUE”, Distretto di Fier, è stata concessa la licenza dal Ministero delle Finanze e dell’Economia, secondo le procedura in vigore e il corso è riconosciuto dalle autorità albanesi; *iv)* l’Autorità albanese competente che vigilia i soggetti autorizzati a offrire i corsi professionali è l’Agenzia nazionale per il Lavoro e le Qualifiche; *v)* per quanto riguarda gli aspetti tecnici, non esiste un’autorità competente che vigila sulla professione di parrucchiere e barbiere nella Repubblica d’Albania;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 09 settembre 2020, sentiti i rappresentanti di categoria, aveva ritenuto i Certificati riferiti a corsi della durata di 1056 ore, in parte analoghi a quelli prodotti dal richiedente, idonei a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n. 174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “*materie sostanzialmente diverse*”, cioè materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);



CONSIDERATO che del Certificato di “Paruker” non è stato possibile esaminare il “Programma della formazione” e, dunque, accertare se la formazione acquisita dall’interessato all’estero copra, nel suo complesso, gli ambiti della qualifica professionale onnicomprensiva di “Acconciatore”, regolamentata in Italia dalla legge 17 agosto 2005, n. 174;

CONSIDERATO che l’interessato non ha comprovato un’attività professionale svolta in Italia relativa al settore femminile dell’acconciatura, valutabile al fine di ridurre o non prevedere l’applicazione di misure compensative;

RITENUTO che sussistono le medesime condizioni del caso analogo valutato dalla Conferenza di servizi nella riunione del 09 settembre 2020 e, pertanto, di applicare una misura compensativa, che si individua in una prova attitudinale il cui esame teorico-pratico e orale sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale curerà l’istituzione delle relative sessioni d’esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.

VISTA la nota protocollo MISE n. 301187 del 7 ottobre 2022, con cui la presente Amministrazione ha comunicato all’interessato, a norma dell’articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era accoglibile subordinatamente all’espletamento di una misura compensativa;

VISTA l’integrazione documentale pervenuta il 12 ottobre 2022, assunta al protocollo MISE n. 305109 del 12 ottobre 2022, recante la Dichiarazione di valore relativa Certificato di “Paruker”, rilasciata dal Consolato generale di Valona il 30/09/2022;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa non chiarisce le materie oggetto di studio, né altra indicazione utile al fine di accertare il “Programma della formazione” e, pertanto, non risulta idonea a modificare le determinazioni della presente Amministrazione;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall’interessato in data 15/06/2022 tramite bonifico bancario, eseguito dal Banco



BPM S.P.A. alla Tesoreria dello Stato codice IBAN
IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. Leonard Kamberaj, cittadino albanese nato a Patos l'11 giugno 1988, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 206/2007 e ss.mm.ii, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

1. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) *Brushing e touching* dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
2. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, *meches*, colpi di sole.

COLLOQUIO:

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.



La prova attitudinale è organizzata dalla Regione LOMBARDIA presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione LOMBARDIA. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessato, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.